



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Treviso

COMUNE DI MONTEBELLUNA

**PNRR – M5C2I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - CONTRATTO D'APPALTO
RELATIVO AI LAVORI DI “COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DI VILLA
CORRER-PISANI”– CUP D95F21000400001 – CIG 9890933020**

Tra i signori:

1) **Pier Antonio De Rovere**, [REDACTED], domiciliato per la carica presso il municipio di Montebelluna, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Dirigente del Settore Infrastrutture Civili – S.U.A. – S.I.C, con sede in Montebelluna (TV) Corso Mazzini, 118, Codice Fiscale 00471230268, in seguito denominato “Comune o committente”, in forza del provvedimento del Sindaco n. 44 del 30.12.2022, conservato agli atti del Comune;

2) **Daniele Merlin**, [REDACTED], il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante della ditta EDILRESTAURI srl, con sede in Brendola (VI), via dell'impresa snc, partita i.v.a 01909440248., in seguito denominato “appaltatore”,

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Giunta comunale n. 98 dell'8.6.2023, esecutiva, è stato

approvato il progetto esecutivo dei lavori di “completamento del restauro di villa Correr-Pisani”, per un importo complessivo di € 4.190.000,00, di cui: € 3.280.123,44 per lavori (di cui € 155.005,88 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso);

- con determinazione n. 445 del 19.6.2023, efficace, è stata avviata la procedura

negoziata per l'appalto dei lavori in oggetto (con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa), ai sensi dell'art. 36 del d.l. 50/2016, come derogato dall'art.1 del d.l. 76/2020, convertito nella legge n. 120/2020, ulteriormente modificato dal d.l. 77/2021, convertito nella legge 108/2021;

- con determinazione dirigenziale n. 526 del 17.7.2023, efficace (efficacia attestata in data 18.7.2023, a seguito della conclusione -con esito favorevole- della verifica del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara), l'appalto dei lavori in oggetto è stato aggiudicato alla ditta EDILRESTAURI

srl, di Brendola (in costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con la ditta Bon Impianti srl, di Creazzo) per il prezzo di € 2.934.797,95 (inclusi oneri di sicurezza) + i.v.a;

- l'appalto sarà compensato a misura;
- non è necessario attendere il decorso del periodo dilatorio di cui all'art. 32 del d. lgs. 50/2016 in quanto è stata presentata una sola offerta;
- in merito alla procedura di affidamento non sono stati presentati ricorsi amministrativi o giurisdizionali;
- l'appaltatore ha effettuato la comunicazione in merito a quanto prescritto all'art. 1 del DPCM n. 187/1991, con nota depositata agli atti del Comune;

- è stata acquisita l'informativa liberatoria antimafia (sia per la ditta Edilrestauri srl che per la ditta Bon Impianti srl) di cui all'art. 3 del d.l. 76/2020, convertito nella legge 120/2020, applicabile -nel caso specifico- fino al 31.12.2026, giusto quanto previsto dall'art. 14 del d.l. 13/2023, convertito nella legge 41/2023;
- l'opera è finanziata dall'Unione Europea – NexGenerationEU – Fondi del PNRR M5C2I2.1 Rigenerazione Urbana e con fondi di bilancio dell'Ente;
- Le ditte Edilrestauri srl e Bon Impianti srl si sono costituite in raggruppamento temporaneo di imprese, conformemente all'offerta presentata, giusto atto rep. 240842 del notaio Giuseppe Fietta, in data 20.7.2023, con conferimento del mandato con rappresentanza alla ditta Edilrestauri srl, quale mandataria; Tutto ciò premesso e formante parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – Oggetto del contratto

Il Comune di Montebelluna, a mezzo del Dirigente del 3° Settore Infrastrutture Civili – S.U.A. – S.I.C., affida all'appaltatore, che accetta senza condizione alcuna, l'esecuzione dei lavori di "completamento del restauro di villa Correr-Pisani", a Montebelluna.

L'appalto si intende comprensivo di materiali, prestazioni, lavorazioni, provviste e quant'altro sia necessario per dare compiutamente eseguito tutto quanto previsto e descritto negli elaborati progettuali, tecnici e prestazionali, nel capitolato speciale d'appalto e nel presente contratto.

L'appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori secondo il progetto esecutivo approvato con la deliberazione citata in premessa, che l'appaltatore dichiara di ben conoscere ed accettare in ogni sua parte, le regole dell'arte nonché in conformità all'offerta tecnica ed economica presentata.

In particolare, si richiamano, a tal fine, i seguenti elaborati progettuali e documenti, depositati presso il Comune:

1. il capitolato speciale d'appalto;
2. gli elaborati grafici progettuali, la relazione generale, la relazione specialistica del restauro, la relazione sui criteri DNSH e sui criteri ambientali minimi;
3. l'elenco dei prezzi unitari, rispetto ai quali l'appaltatore ha proposto il ribasso del 11,05% e l'offerta tecnica presentata dallo stesso appaltatore;
4. il cronoprogramma;
5. il piano di coordinamento e di sicurezza;
6. le polizze di garanzia.

Si precisa che in caso di contrasto tra i documenti contrattuali si applicheranno, nell'ordine, le disposizioni di cui ai seguenti atti: contratto, capitolato speciale d'appalto, lettera di invito/disciplinare di gara, grafici di progetto.

Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel capitolato speciale d'appalto si intendono espressamente richiamate e accettate le norme di legge e le altre disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici e quelle in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei cantieri.

ART. 2 – Corrispettivo contrattuale

Il corrispettivo d'appalto è determinato, salva la liquidazione finale, in

complessivi € 2.934.797,95

(duemilioninovecentotrentaquattromilasettecentonovantasette/95), più IVA, di cui €

155.005,88 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'art. 59, comma 5 bis del d. lgs.50/2016.

ART. 3 – Termini per l'esecuzione del contratto

Il tempo utile per dare ultimati i lavori è di giorni 540 (cinquecentoquaranta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna, che si prevede venga disposta in unica soluzione.

L'impresa appaltatrice assume l'obbligo di installare sul luogo di intervento un cartello di cantiere sul modello che sarà indicato dal responsabile del procedimento, sul quale dovrà essere riportato il logo dell'Unione Europea e la dicitura "lavori finanziati dall'Unione Europea – NextGenerationEu – PNRR Missione 5, componente 2, investimento 2.1 – Rigenerazione urbana".

E' ammessa la sospensione, anche parziale, dei lavori ordinata dal Direttore dei Lavori nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi e nei casi previsti all'art. 107 del DLgs. 50/2016. Salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato per l'esecuzione dei lavori. Il Comune potrà concedere proroghe del termine per l'esecuzione dei lavori esclusivamente per cause non imputabili all'appaltatore, previa richiesta motivata da presentarsi con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, tenendo conto che il responsabile del procedimento risponde in merito all'istanza entro trenta giorni dal suo ricevimento, sentito il direttore dei lavori. L'eventuale proroga potrà essere concessa compatibilmente con il rispetto dei tempi imposti dalla tipologia di finanziamento (milestone e target della missione a cui è assegnato il progetto) indicati nell'atto d'obbligo inviato al Ministero dell'Interno come eventualmente successivamente modificati.

ART. 4 – Penalità e premio di accelerazione

Ai sensi dell'art. 113 bis, comma 2, del d. lgs.50/2016, nel caso di mancato rispetto del

termine per l'ultimazione dei lavori o delle scadenze fissate nel programma temporale dei lavori sarà applicata una penale giornaliera pari all'uno per mille dell'importo del contratto, nella misura massima del 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale.

L'appaltatore si obbliga a rispettare la tempistica del suddetto atto d'obbligo che prevede:

a. il pagamento di almeno il 30% dei SAL entro il 30 settembre 2024, salvo il termine più breve risultante dal cronoprogramma dei lavori;

c. l'ultimazione dei lavori entro il 31 marzo 2026, fermo restando il termine contrattuale di 550 giorni per eseguire i lavori.

L'appaltatore dovrà fornire – in corso d'opera- apposite comunicazioni di monitoraggio del corretto avanzamento delle attività di cantiere, onde consentire alla stazione appaltante di individuare eventuali scostamenti. A tal fine l'appaltatore dovrà consegnare entro 10 giorni dalla richiesta del direttore dei lavori e comunque dall'emissione di ciascun stato di avanzamento, una attestazione relativa al rispetto del principio DNSH e dei principi trasversali PNRR (es. pari opportunità, disabilità....).

Il mancato rispetto di tale termine comporta l'applicazione di una penale giornaliera pari a 0,60 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo. Il mancato rispetto del principio DNSH e dei principi trasversali PNRR comporta l'applicazione di penale giornaliera da calcolare dal momento in cui viene riscontrato l'inadempimento fino al momento in cui il rispetto normativo viene ottemperato, nella misura pari a 0,60 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo.

Ulteriori penalità sono previste al successivo art. 12 per il mancato rispetto degli adempimenti relativi alla consegna delle relazioni riguardanti il personale.

Per l'ultimazione anticipata dei lavori rispetto ai tempi contrattuali è previsto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione con importo pari allo 1,00 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo. Il limite di applicazione del premio di anticipazione è dato dall'importo disponibile nel quadro economico alla voce "Imprevisti", secondo le disposizioni di cui all'art. 50, punto 4, del d.l. 31/05/2021, n. 77, convertito nella legge 108/2021.

ART. 5 – Pagamenti

L'appaltatore ha diritto all'anticipazione pari al 20% dell'importo del contratto ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D. Lgs. 50/2016, entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, certificata dal Direttore dei lavori. Il pagamento è subordinato alla presentazione, da parte dell'appaltatore, della garanzia fideiussoria o bancaria di importo pari all'importo dell'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo di tempo necessario al recupero dell'anticipazione secondo il crono programma dei lavori.

L'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, mediante emissione di certificati di pagamento, al netto del ribasso d'asta e comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, ogni qual volta il suo credito –al netto dei certificati precedenti- raggiunga la somma di € 150.000,00 (centocinquantamila).

I pagamenti in acconto e a saldo dei lavori saranno intestati all'appaltatore e saranno effettuati dal Comune accreditando le somme sui c/c indicati ai sensi del successivo articolo. I pagamenti sono subordinati all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva rilasciata dagli Enti competenti.

Nel caso di pagamenti di importo superiore a € 5.000,00 (cinquemila/00), iva compresa, il Comune, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, effettuerà la verifica prevista dall'art. 4 del D.M. n. 40 del 18.1.2008, salvo eventuali

sospensioni disposte per legge. Nel caso dalla verifica emerga la presenza di debiti in misura pari almeno all'importo di € 5.000,00 (cinquemila/00), il Comune non provvederà al pagamento delle somme dovute all'appaltatore fino alla concorrenza dell'ammontare del debito riscontrato, per il lasso temporale previsto dall'art. 4 del citato D.M. Decorso il suddetto termine senza che il competente agente della riscossione abbia notificato, ai sensi dell'articolo 72-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, l'ordine di versamento di somme, il Comune procederà al pagamento.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del d. lgs. 50/2016, pari all'importo della predetta rata di saldo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio. Il pagamento della rata di saldo sarà effettuato entro i 30 (trenta) giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva e dell'attestazione di congruità della manodopera, ai sensi dell'art. 8, comma 10 bis, del d.l. 76/2020, convertito nella legge 120/2020.

Le fatture dell'appaltatore dovranno indicare i seguenti dati:

- CIG, CUP, numero e data della determina di aggiudicazione;
- Titolo del progetto (PNRR ... missione.....etc.)
- Indicazione "finanziato dall'Unione europea – NexGeneratioEU"
- Estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce;
- Numero della fattura;
- Data di fatturazione;
- Estremi identificativi dell'intestatario;
- Importo (con imponibile distinto dall'i.v.a e da c.n.p.a.i.a. nei casi previsti dalla legge);

- Indicazione dettagliata dell'oggetto dell'attività prestata; - Estremi identificativi del conto corrente del soggetto realizzatore (obblighi di tracciabilità).

ART. 6 – Revisione dei prezzi

Ai sensi dell'art. 29 del d.l. 4/2022, convertito nella legge n. 25/2022, sarà applicata la revisione dei prezzi secondo quanto stabilito dall'art. 28 del capitolato speciale d'appalto, a cui si rinvia.

ART. 7 – Modalità di quantificazione dei lavori

La contabilizzazione dei lavori a misura sarà realizzata secondo le specificazioni date dal capitolato speciale d'appalto e nella descrizione delle singole voci di elenco prezzi; in caso diverso verranno utilizzate, per la valutazione dei lavori, le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in sito, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera. La contabilizzazione delle opere sarà effettuata applicando alle quantità eseguire i prezzi di contratto.

La contabilizzazione di eventuali lavori a corpo sarà effettuata applicando all'importo delle opere a corpo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nel capitolato speciale d'appalto o-in mancanza- quantificate dal direttore dei lavori desumendole dal computo metrico estimativo, di ciascuna delle quali andrà contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito. Gli oneri per la sicurezza saranno contabilizzati in misura proporzionale allo stato di avanzamento. Gli stati di avanzamento terranno conto dei criteri previsti dal capitolato speciale d'appalto.

ART. 8 – Controlli

Il Comune appaltante effettuerà i controlli inerenti al corretto adempimento del presente contratto tramite il direttore dei lavori, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e il responsabile del procedimento, i quali potranno adottare i provvedimenti e le misure previste dalle norme vigenti ai fini della corretta esecuzione dei lavori. Tali controlli non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo al Comune. In ogni caso sono fatti salvi i controlli eventualmente effettuati dal collaudatore nominato in corso d'opera (se nominato).

ART. 9 – Tracciabilità della spesa

L'appaltatore assume tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 "tracciabilità dei flussi finanziari" della legge 136 del 13.08.2010 e successive modifiche, che dichiara di conoscere, fra i quali quello di utilizzare per tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori in oggetto uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche in via non esclusiva; quello di utilizzare quale strumento di pagamento il bonifico bancario o postale o altro mezzo di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; quello di riportare negli strumenti di pagamento, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP), nonché l'obbligo di inserire nei contratti con subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola con cui ciascuno assume gli obblighi di tracciabilità. Il pagamento avverrà su uno o più dei conti correnti "dedicati", indicati nella nota dell'appaltatore, acquisita al prot. 5299 del 30.1.2023, agli atti del Comune.

Nel caso di cessione del credito relativo all'appalto di cui al presente contratto, fermo quanto previsto dall'art. 106 del Dlgs. 50/2016, è fatto obbligo anche al cessionario di indicare il CIG e il CUP dell'opera e di anticipare i pagamenti all'appaltatore mediante

bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati.

I signori Daniele Merlin e Narcisa Vinante sono le persone abilitate ad operare sui conti correnti dedicati e a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o a saldo.

ART. 10 – Collaudo dei lavori

L'accertamento della regolare esecuzione dei lavori secondo le prescrizioni tecniche prestabilite ed in conformità al presente contratto avverrà con l'emissione del certificato di collaudo, che ha carattere provvisorio, entro sei mesi dall'ultimazione lavori.

Il Comune si riserva la facoltà, nei casi consentiti dalla legge, di sostituire il collaudo con il certificato di regolare esecuzione dei lavori emesso dal Direttore dei lavori entro il termine di tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori stessi.

Il certificato di collaudo e il certificato di regolare esecuzione assumono carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per le difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Comune prima che il certificato di collaudo o di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzione.

Il Comune si riserva la facoltà di prendere in consegna anticipata i lavori eseguiti, se ricorrono le condizioni di cui all'art. 230 del D.P.R. n. 207/2010.

ART. 11 – Subappalto

L'appaltatore, qualora intenda avvalersi del subappalto dovrà presentare -con congruo anticipo rispetto all'inizio delle lavorazioni oggetto di subappalto- apposita domanda al

Comune, corredata dalla documentazione attestante quanto previsto dall'art. 105 del d. lgs. 50/2016 e successive modifiche. Il subappalto sarà autorizzato se sussistono le condizioni di legge.

Il Comune provvederà al pagamento diretto di quanto dovuto ai subappaltatori nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del D. Lgs. 50/2016. Diversamente, qualora nel contratto di subappalto sia stabilito il pagamento da parte dell'appaltatore, quest'ultimo dovrà trasmettere al Comune, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, le relative fatture quietanzate con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non assolva al suddetto obbligo, il Comune sospenderà il pagamento del successivo certificato di avanzamento senza corresponsione di interessi. Il contratto di subappalto deve contenere, a pena di nullità, la clausola relativa agli obblighi di tracciabilità finanziaria e l'importo degli oneri di sicurezza. Il pagamento del corrispettivo è subordinato all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva anche del subappaltatore.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

ART. 12 – Obblighi dell'appaltatore

Oltre a quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto, l'appaltatore si obbliga:

- a) a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa;
- b) ad applicare e a far applicare integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti fuori della Regione Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti

sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;

c) ad osservare, anche nei confronti dei subappaltatori, le condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed

integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

Oltre agli obblighi previsti dall'art. 2.20 del capitolato speciale d'appalto, l'appaltatore si obbliga, altresì, ad eseguire l'intervento in conformità:

- agli obblighi CAM (Criteri ambientali minimi) di cui al d.m. 256 del 23.6.2022;
- Al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'art. 17 del Regolamento UE 2020/852;
- Al Piano per la Ripresa e la Resilienza, di cui al Regolamento UE 241/2021;
- Al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza italiano (PNRR), linea di finanziamento Missione M5, Componente C2, Investimento 2.1 - rigenerazione urbana.

L'appaltatore si obbliga di riservare una quota di almeno il 30% (arrotondato all'unità superiore) delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali sia all'occupazione giovanile (di età inferiore ai 36 anni) sia all'occupazione femminile, ai sensi dell'art. 47, comma 4, del d. l. 77 del 31.5.2021, convertito nella legge n.108 del 29.7.2021, secondo il metodo di calcolo contenuto nelle "linee guida per favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC" pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica n. 309 del 30.12.2021.

L'inadempimento di tale obbligo comporta l'applicazione della penale di cui all'art. 47, comma 6, del d.l. 31.5.2021, n. 77, convertito nella legge 108 del 29.7.20221, pari allo 0,6 per mille per tutta la durata del periodo di inadempimento e fino al raggiungimento, complessivamente, di un importo pari al 20% dell'importo del contratto.

(In caso di operatore economico che occupa un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del d. lgs. 11.4.2006 n. 198) Ai sensi dell'art. 47, comma 3, del d.l. 31.5.2021 n.77, convertito con modificazioni nella legge n. 108 del 29.7.2021, l'appaltatore è tenuto a consegnare al committente, entro sei mesi dalla stipulazione del presente contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Tale relazione va trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliere e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione della penali di cui all'art. 47, comma 6, del d.l. 31.5.2021, n. 77, convertito nella legge 108 del 29.7.20221, pari allo 0,6 per mille per tutta la durata del periodo di inadempimento e fino al raggiungimento, complessivamente, di un importo pari al 20% dell'importo del contratto, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola o in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC. Ai sensi dell'art. 47, comma 3 bis, del d.l.

31.5.2021 n.77, convertito con modificazioni nella legge n. 108 del 29.7.2021, l'appaltatore è tenuto a consegnare al committente, entro sei mesi dalla stipulazione del presente contratto, una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti dalla legge 12.3.1999 n. 68 e che illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a suo carico nel triennio precedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta. La relazione va trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione della penale di cui all'art.47, comma 6, del d.l. 31.5.2021 n.77, convertito nella legge n. 108 del 29.7.2021, pari allo 0,6 per mille per tutta la durata del periodo di inadempimento e fino al raggiungimento, complessivamente, di un importo pari al 20% dell'importo del contratto. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto si rinvia alla normativa vigente in materia.

Le parti danno atto che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'appaltatore, con l'attestazione della regolarità contributiva, con scadenza 19.8.2023.

ART. 13 – Cauzione e garanzia

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha presentato la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016 di € 162.147,59 a mezzo polizza fideiussoria n. 2389333 del 26.7.2023, rilasciata da Compagnie Francaise d'assurance pour le commerce exterior s.a. (COFACE) – rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano.

Ai sensi dell'articolo 103 del D.lgs. 50/2016, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni

responsabilità al riguardo.

L'appaltatore ha stipulato, a tale scopo, un'assicurazione, con polizza n. 1694.00.33.33041443 del 25.7.2023, rilasciata da SACE BT spa, con sede in Roma, con i massimali previsti dal Capitolato speciale d'appalto.

ART. 14 – Composizione azionaria

L'appaltatore si impegna, ai fini di quanto previsto all'art. 1 del DPCM n. 187/1991, a comunicare in corso d'opera se siano intervenute variazioni alla composizione societaria di entità superiore al 2% (due per cento) rispetto a quanto attestato in sede contrattuale.

ART. 15 – Risoluzione del contratto

Trovano applicazione per la risoluzione ed il recesso dal contratto, le disposizioni di cui agli artt. 108 e 109 del DLgs. 50/2016. Possono, altresì, costituire causa di risoluzione di diritto del contratto il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L.136/2010.

Ai sensi dell'art. 3 del d.l. 76/2020 (convertito nella legge 120/2020) il presente contratto sarà risolto immediatamente, senza necessità di alcuna formalità, qualora pervenga comunicazione antimafia sfavorevole, fatto salvo il pagamento del valore dei lavori già eseguiti e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei rimanenti lavori, nei limiti delle utilità conseguite dal Comune, fermo restando quanto previsto dall'art. 4 del suddetto decreto n. 76/2020.

ART. 16 – Cessione dei crediti

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e nei modi del combinato disposto dell'art. 106 del D.lgs 50/2016 e della Legge n. 52/1991 a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca

d'Italia, che il relativo contratto, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, venga trasmesso, in originale o copia autenticata, al Comune prima del pagamento del certificato di pagamento.

ART. 17 – Disciplina delle riserve

Eccezioni e riserve dell'appaltatore saranno poste dallo stesso sul registro di contabilità secondo le previsioni dell'art. 2.25 del capitolato speciale d'appalto.

ART. 18 - Risoluzione delle controversie

Tutte le controversie che in qualunque modo trovino origine dal rapporto contrattuale che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del d. lgs. 50/2016 e successive modifiche, saranno attribuite alla competenza del Foro di Treviso. E' escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 18 - Disposizioni finali

L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16.4.2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso decreto, fornito in copia all'appaltatore. Il committente si impegna a trasmettere copia del predetto decreto ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16.4.2013 può costituire causa di risoluzione del contratto. Il committente, verificata l'eventuale violazione, la contesterà per iscritto all'appaltatore assegnandogli un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, il committente procederà alla risoluzione del contratto, fatto

salvo il risarcimento degli eventuali danni subiti.

Per tutto quanto qui non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia.

ART. 19 – Domicilio

A tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore, a mezzo del proprio legale rappresentante, con la sottoscrizione del presente atto, elegge domicilio presso la sede dell'impresa in via dell'impresa snc, di Brendola. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto.

ART. 20 – Spese contrattuali e registrazione

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso; le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

L'imposta di bollo è stata assolta dall'appaltatore.

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del regolamento EU 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, l'appaltatore viene informato che i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti in materia.

Le parti, previa lettura del presente atto, lo dichiarano conforme alla loro volontà e sottoscrivono nell'intero con unica firma digitale, di cui è stata accertata la validità.

IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE: Pier Antonio De Rovere

L'APPALTATORE: Daniele Merlin

(documento informatico firmato digitalmente – art. 24 d. lgs.82/2005)

mpX:\3Sett\SUA\SUALAVORI PUBBLICINI AVVIO\2021 PNRR completamento restauro villa

Pisan\atti\contratto appalto.docx